



COMUNE DI RHO

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO
DELL'AUTOTUTELA ESERCITATA
DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN
MATERIA TRIBUTARIA**

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 - Annullamento d'ufficio in caso di autoaccertamento	pag. 3
Art. 3 - Rinuncia all'imposizione	pag. 3
Art. 4 - Ipotesi di annullamento d'ufficio in caso di autoaccertamento.....	pag. 4
Art. 5 - Criteri di priorità	pag. 4
Art. 6 - Organi competenti	pag. 5
Art. 7 - Adempimenti degli Uffici	pag. 5
Art. 8 - Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione	pag. 5
Art. 9 - Rilevazione da parte degli uffici	pag. 5
Art. 10 - Entrata in vigore	pag. 5

Art. 1
Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento determina, con riferimento agli atti illegittimi od infondati di carattere tributario, le modalità e le procedure di esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione ed alla riscossione delle entrate nell'ipotesi di autoaccertamento, potere da esercitarsi anche in pendenza di giudizio od in caso di non impugnabilità dei suddetti atti.

Art. 2
Annullamento d'ufficio in caso di autoaccertamento.

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la richiesta tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, in caso di illegittimità dell'atto o del gravame tributario qualora si voglia estinguerne totalmente o parzialmente l'effetto.

Art. 3
Rinuncia all'imposizione.

1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.
2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima del tributo dovuto ed il valore dichiarato dal contribuente non sia superiore al 5%.
3. Ai sensi dell'art. 25, comma 4, della Legge n. 287/2002 la soglia di rinuncia ad ogni pretesa tributaria per ogni credito comprensivo di sanzioni ed interessi è fissata in :
 - a) in € 12,00 per la tassa rifiuti solidi urbani interni
 - b) in € 9,00 per l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
 - c) in € 9,00 per i diritti sulle pubbliche affissioni
 - d) in € 9,00 per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
 - e) in € 12,00 per l'imposta comunale sugli immobili afferente le aree fabbricabili
 - f) in € 12,00 per l'imposta comunale sugli immobili afferente tutte le fattispecie impositive diverse dalle aree fabbricabili
 - g) in € 12,00 per le sanzioni irrogate separatamente dall'avviso di liquidazione o di accertamento
 - h) in € 103,00 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive, e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006 gli importi dei tributi locali fino a concorrenza dei quali non sono dovuti versamenti o non sono effettuati rimborsi sono fissati in :
- a) in € 12,00 per la tassa rifiuti solidi urbani interni
 - b) in € 1,00 per l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
 - c) in € 1,00 per i diritti sulle pubbliche affissioni
 - d) in € 5,00 per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
 - e) in € 2,00 per l'imposta comunale sugli immobili in caso di versamento
 - f) in € 12,00 per l'imposta comunale sugli immobili in caso di rimborso

Art. 4

Ipotesi di annullamento d'ufficio in caso di autoaccertamento.

1. L'amministrazione comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali tra l'altro:
 - a) errore di persona
 - b) evidente errore logico o di calcolo
 - c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta
 - d) doppia imposizione o tassazione
 - e) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
 - f) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati
 - g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione comunale.
2. Non si procede all'annullamento d'ufficio in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.

Art. 5

Criteri di priorità

1. Nell'applicazione delle facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.

Art. 6
Organi competenti

1. Il potere di annullamento e di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, spetta al Dirigente che ha emanato l'atto illegittimo o al Funzionario appositamente designato ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, al Segretario Generale od al Direttore Generale, se nominato.

Art. 7
Adempimenti degli Uffici

1. Dell'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

Art. 8
Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione

1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti devono essere indirizzate al Dirigente od al Funzionario appositamente designato.

Art. 9
Rilevazione da parte degli uffici

1. Entro la fine di ciascun quadrimestre il Dirigente o il Funzionario designato presenta alla Giunta una relazione sugli atti annullati nel periodo precedente, indicando il valore economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno determinato l'annullamento o la rinuncia all'imposizione.

Art. 10
Entrata in vigore

1. Le modifiche al presente regolamento decorrono dalla data stabilita dalle diverse disposizioni annualmente adottate in materia di modifiche regolamentari e tariffarie dei tributi locali nonché di termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali.

Il presente Regolamento è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 76 del 30.10.1998, divenuto esecutivo in data 11.11.1998 (elenco trasmissione all'O.RE.CO n. 14 del 4.11.1998. Esaminato dall'O.RE.CO in data 11.11.1998).

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi CARETTO)



IL SINDACO
(Arianna CAVICCHIOLI)

oooooooooooooooo

Il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 4.11.1998 al 19.11.1998, come dal progressivo n. 686 – registro pubblicazioni dell'ufficio dei Messi Comunali, ai sensi dell'art. 13, comma 4^, dello Statuto ed entrato in vigore il 20.11.1998.

Rho, li 24.12.1998



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi CARETTO)

Il presente Regolamento è stato modificato con atto di Consiglio Comunale n. 22 del 05.03.2007, divenuto esecutivo in data 20.03.2007.

Rho, 22.03.2007

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giovanni SAGARIA)



IL SINDACO
(Dott.ssa Paola PESSINA)

